



CITTÀ DI BAGHERIA

Città Metropolitana di Palermo

www.comune.bagheria.pa.it

Ordinanza del Sindaco n° 22 del 29/05/2024

DIREZIONE 5 - URBANISTICA

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA. INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE DIREZIONE V – “Urbanistica”

Servizio Protezione Civile

R.U.U.C.P.C.

(responsabile unico comunale protezione civile)

attesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

Vista la determinazione sindacale n. 7 del 14.03.2024 con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile della Direzione V "Urbanistica".

Constatato che, in particolare nel periodo che va dal 15 maggio al 31 ottobre, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Ravvisato lo stato di potenziale pericolo derivante dalla presenza di appezzamenti di terreno in stato di abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea disseccata, che possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

Ravvisata la necessità di assicurare la pulizia dei terreni al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevedendo così fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico sanitario;

Considerato che dette operazioni convengono sull'efficacia degli interventi di disinfestazione e derattizzazione programmati da questa Amministrazione Comunale oltreché contribuisce a contrastare la proliferazione di insetti, ratti e parassiti, poiché la presenza di sterpaglie e vegetazione incolta crea condizioni favorevoli alla loro diffusione e di conseguenza trasmissione di virus;

Ritenuto, pertanto, di dovere emanare giusto provvedimento nei riguardi dei proprietari o aventi diritto, per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell'igiene e della pubblica incolumità, se ne rappresenta la necessità al Sig. sindaco al fine della emissione di apposita Ordinanza.

Visto il D.A. 114/Gab del 15/03/2024 che stabilisce “*La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre*”.



Visto l'art. 38 della legge 142/90;

Visti gli articoli 423, 423 bis, 449 e 650 del Codice penale;
Visti l'art. 54 lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
Vista la legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 che disciplina il "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
Viste le Direttive decretate con il D.P. n. 297 del 4/06/08, dal Presidente della Regione Siciliana, in attuazione del comma 2 dell'art.40 della Legge Regionale n. 16/96;
Visto il D.lvo n. 205 del 3/12/2010, che con l'art. 34 modifica l'art. 255 del D.lvo 3 aprile 2006 n.152;
Visto il Decreto Assessore Regionale Territorio e dell'Ambiente n.117/Gab. del 20/7/2011 inerente alla "Cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi" e "Provvedimenti per la prevenzione degli incendi";
Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice penale;
Visto il Decreto n. 91/2014 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, che con l'art.14 modifica il D.Lgs n.152 del 2006 art. 182 a cui è stato aggiunto il comma 6-bis;
Visto l'art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 indotto con l'art. 16 della legge n. 3 del 2003;
Visto il D.Lgs n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
Vista la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

PROPONE DI:

ORDINARE

Ai proprietari o aventi diritto reali, di terreni ubicati in tutto il territorio Comunale, di provvedere a proprie cure e spese, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio c/o casa comunale:

alla relativa pulizia e bonifica dei suddetti terreni dalle sterpaglie, vegetazione secca in genere o di qualunque altro materiale/situazione che possa essere fonte di incendio;
alla realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità dei fabbricati, strade pubbliche e/o private, ferrovie e lungo i confini del fondo, avente la larghezza di ml. 20.

Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza fino al 31 ottobre 2024 ai sensi del D.lgs. 152 del 2006 e come modificato dal D. L. n. 91 del 2014, è ammessa l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri (volumetria apparente) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del suddetto D.lgs effettuate nel luogo di produzione, in quanto ciò costituisce normale pratica agricola utile al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Comunque tale attività anche nel periodo su indicato, è vietata in situazioni di criticità per condizioni meteo avverse (vento, ondate di calore e temperature elevate) e di allerta rischio incendi, pertanto si invita a consultare gli (*avvisi regionali per rischio incendi – livelli di allerta dichiarati*), diramati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile nel seguente link: www.protezionecivilesicilia.it.

Gli Enti Pubblici gestori/proprietari e/o responsabili di strade si dovranno fare carico della pulizia delle banchine, cunette e scarpate, pertinenti le stesse vie entro il termine suddetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori/proprietari e/o responsabili delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

VIETARE

Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza fino al 31 ottobre 2024, di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potatura, nonché di altro materiale agricolo o forestale non pericoloso;

Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza fino al 31 ottobre 2024 e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori o autoveicoli che producano faville;

fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia; adoperare fuochi d'artificio in occasioni di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;

compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

INVITARE

i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio, nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio Comunale, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

- | | |
|--|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Numero Unico Emergenze | tel. 112 |
| <input type="checkbox"/> Corpo Forestale della Regione Sicilia | tel. 1515 |
| <input type="checkbox"/> Centrale Polizia Municipale di Bagheria | tel. 091/943511 - 3400880049 |
| <input type="checkbox"/> Servizio di Protezione Civile Comunale | tel. 091/943800 - 3400880079 |
| <input type="checkbox"/> Dipartimento Regionale di Protezione Civile – SORIS | tel. 800404040 |

La Prefettura, di dare seguito, per quanto riguarda la competenza degli organi di Polizia, a quanto sotto determinato.

DARE ATTO

che lo scrivente istituirà un “Presidio Operativo” da attivare in funzione degli avvisi di rischio incendio emanati dalla Protezione Civile Regionale **dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza fino al 31 ottobre 2024**, per una azione di prevenzione e pronta risposta utile a fronteggiare l'emergenza incendi d'interfaccia, il quale sarà composto da personale operativo di questo Ente (Direzione IV Polizia Municipale e Direzione VI LL.PP. servizi tecnici/manutentivo e logistico) organizzato/integrato con la turnazione di reperibilità già esistente all'interno della struttura di questo Ente e/o associazioni di volontariato di protezione civile.

Il Comando di Polizia Municipale, e tramite la Prefettura, alle forze di P.S., Carabinieri e Corpo Forestale, la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività di controllo del territorio. Inoltre il Comando di Polizia Municipale con il supporto della Direzione V-Governo e Pianificazione del Territorio, dovrà provvedere al rapido accertamento dei soggetti inadempienti al presente provvedimento, proprietari/responsabili dei terreni in stato di abbandono, provvedendo al loro sanzionamento;

Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza anche mediante la pubblicazione nel sito del comune.

La Segreteria generale avrà cura di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Palermo, affinché venga diramata a tutte le forze dell'ordine le quali sono invitate a verificare quanto di competenza, ai sensi dell'art. 650 C.P. e l'osservanza della stessa, procedendo quindi a tutti gli atti e gli adempimenti di competenza.

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, e 449 del Codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti **sanzioni amministrative**:

- 1) Per i trasgressori dei punti 1 e 2 del presente provvedimento sarà applicata una sanzione come previsto dall'art. 7-bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 introdotto con l'art. 16 della Legge n.3 del 2003 e ss.mm.ii..
- 2) Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 168,00 ad euro 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada e ss.mm.ii..
- 3) Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 a euro 258,00 così come previsto dall'art. 40 comma 3 della Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 e ss.mm.ii.;
- 4) In caso di accertata esecuzione di azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'insacco di incendio si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 maggio – 31 ottobre, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000 in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 novembre 200 n. 353 e ss.mm.ii.. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della stessa legge 353/2000.

Inoltre, chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice penale.

La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabili, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle leggi Nazionali/Regionali, e del regolamento comunale.

Ai sensi del D.lgs n. 104 del 2 luglio 2010 "Codice del processo amministrativo", della legge n. 1034 del 06-12-1971 e della legge regionale n. 7 del 21/05/2019, art. 3 comma 4, avverso alla presente Ordinanza potrà essere opposto ricorso al T.A.R. competente entro gg.60 (sessanta) dalla pubblicazione.

Si invia il presente provvedimento alla Prefettura di Palermo, affinché venga diramato a tutte le forze dell'ordine le quali sono invitate a verificare per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 650 C.P., l'osservanza allo stesso, procedendo quindi a tutti gli adempimenti consequenziali.

Bagheria, li

**Il Dirigente Direzione V
Urbanistica
Servizio Protezione Civile
ing. N. Santoro (*)**

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2, D.Lg. 39/93

IL SINDACO

Viste le superiori considerazioni

ORDINA

Ai proprietari o aventi diritto reali, di terreni ubicati in tutto il territorio Comunale, di provvedere a proprie cure e spese, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione della presente all'albo pretorio c/o casa comunale:

la relativa pulizia e bonifica dei suddetti terreni dalle sterpaglie, vegetazione secca in genere o di qualunque altro materiale che possa essere fonte di incendio;

la realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità dei fabbricati, strade pubbliche e/o private, ferrovie e lungo i confini del fondo, avente la larghezza di ml. 20.

Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza fino al 31 ottobre 2024 ai sensi del D.lgs. 152 del 2006 e come modificato dal D. L. n. 91 del 2014, è ammessa l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri (volumetria apparente) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del suddetto D.lgs effettuate nel luogo di produzione, in quanto ciò costituisce normale pratica agricola utile al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Comunque, tale attività anche nel periodo su indicato, è **vietata in situazioni di criticità** per

condizioni meteo avverse (vento, ondate di calore e temperature elevate) e di allerta rischio incendi, pertanto si invita a consultare gli (*avvisi regionali per rischio incendi – livelli di allerta dichiarati*), diramati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile nel seguente link: www.protezionecivilesicilia.it.

Gli Enti Pubblici gestori/proprietari e/o responsabili di strade si dovranno fare carico della pulizia delle banchine, cunette e scarpate, pertinenti le stesse vie entro il termine suddetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori/proprietari e/o responsabili delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

VIETA

Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza fino al 31 ottobre 2024, di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potatura, nonché di altro materiale agricolo o forestale non pericoloso;

Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza fino al 31 ottobre 2024 e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori o autoveicoli che producano faville;

fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia; adoperare fuochi d'artificio in occasioni di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;

compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

INVITA

i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio, nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio Comunale, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

- | | |
|--|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Numero Unico Emergenze | tel. 112 |
| <input type="checkbox"/> Corpo Forestale della Regione Sicilia | tel. 1515 |
| <input type="checkbox"/> Centrale Polizia Municipale di Bagheria | tel. 091/943511 - 3400880049 |
| <input type="checkbox"/> Servizio di Protezione Civile Comunale | tel. 091/943800 - 3400880079 |
| Dipartimento Regionale di Protezione Civile – SORIS | tel. 800404040 |

La Prefettura, di dare seguito, per quanto riguarda la competenza degli organi di Polizia, a quanto sotto determinato.

INCARICA

Il Dirigente della Direzione V - Urbanistica, Servizio di Protezione Civile ed il responsabile di E.Q. Patrimonio e Beni confiscati, al fine di dare corso alle Direttive del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, per istituire un "Presidio Operativo" da attivare in funzione degli avvisi di rischio incendio, emanati dalla Protezione Civile Regionale ***Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza fino al 31 ottobre 2024***, per una azione di prevenzione e pronta risposta utile a fronteggiare l'emergenza incendi d'interfaccia, il quale sarà composto da personale operativo di questo Ente (Direzione IV Polizia Municipale e Direzione VI - LL.PP., servizi tecnici/manutentivo e logistico) organizzato/integrato con la turnazione di reperibilità già esistente all'interno della struttura di questo Ente e/o associazioni di volontariato di protezione civile.

Il Comando di Polizia Municipale, e tramite la Prefettura, alle forze di P.S., Carabinieri e Corpo Forestale, la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività di controllo del territorio. Inoltre, il Comando di Polizia Municipale dovrà provvedere al rapido accertamento dei soggetti inadempienti al presente provvedimento, proprietari/responsabili dei terreni in stato di abbandono, provvedendo al loro sanzionamento;

Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza anche mediante la pubblicazione nel sito del comune.

La Segreteria generale avrà cura di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Palermo, affinché venga diramata a tutte le forze dell'ordine le quali sono invitate a verificare quanto di competenza, ai sensi dell'art. 650 C.P. e l'osservanza della stessa, procedendo quindi a tutti gli atti e gli adempimenti di competenza.

*Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, e 449 del Codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti **sanzioni amministrative**:*

- 1) *Per i trasgressori dei punti 1 e 2 del presente provvedimento sarà applicata una sanzione come previsto dall'art. 7-bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 introdotto con l'art. 16 della Legge n.3 del 2003 e ss.mm.ii.*
- 2) *Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 168,00 ad euro 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada.*
- 3) *Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 a euro 258,00 così come previsto dall'art.40 comma 3 della Legge Regionale 6 aprile 1996 n.°16 e ss.mm.ii.;*
- 4) *In caso di accertata esecuzione di azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 maggio – 31 ottobre, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000 in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 novembre 200 n. 353 e ss.mm.ii.. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della stessa legge 353/2000.*

Inoltre, chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice penale.

La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti da vegetazione facilmente infiammabili, nonché il trasporto e il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle leggi Nazionali/Regionali, e del regolamento comunale.

Ai sensi del D.lgs n. 104 del 2 luglio 2010 “Codice del processo amministrativo”, della legge n. 1034 del 06-12-1971 e della legge regionale n. 7 del 21/05/2019, art. 3 comma 4, avverso alla presente Ordinanza potrà essere opposto ricorso al T.A.R. competente entro gg.60 (sessanta) dalla pubblicazione.

La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Municipale;
- Alla Giunta Comunale;
- Ai servizi dell'Ente;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Bagheria;
- Comando Carabinieri forestali di Bagheria;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Gestore aree protette (ove presenti).
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale viabilità;

- Direzione Ferrovie;
- Città Metropolitana di Palermo

Si invia inoltre il presente provvedimento alla Prefettura di Palermo, affinché venga diramato a tutte le forze dell'ordine le quali sono invitate a verificare per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 650 C.P., l'osservanza alla stessa, procedendo quindi a tutti gli adempimenti consequenziali.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune e sul sito internet istituzionale;

IL SINDACO
Filippo Maria Tripoli

Il Responsabile dell'atto:F.to SANTORO NUNZIO

Bagheria, 29/05/2024

Il Sindaco
TRIPOLI FILIPPO MARIA / Namirial
S.p.A./02046570426

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale